



CLC RESCUE - ODV

CLC RESCUE

Adozioni Cane Lupo Cecoslovacco

Organizzazione Di Volontariato

C.F.97613110150

Presidente: Francesca Pagani

Vice Presidente: Lorenza Torchio

Segretaria: Lisa Ferrari

infoclcrescue@gmail.com

fiordalisa.mercallo@gmail.com

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 21,00 a seguito di formale convocazione dei soci dell'associazione di volontariato CLC RESCUE ODV sono presenti i signori:

Pagani Francesca, Presidente dell'Associazione, e gli altri membri del Consiglio direttivo.

Sono quindi complessivamente presenti XX soci su un totale di XX soci iscritti ed aventi diritto al voto come da foglio presente allegato alla presente.

Il Presidente, prendendo atto delle presenze, dichiara l'Assemblea validamente costituita e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Assemblea nomina, all'unanimità, alla funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta la signora Lisa Ferrari.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il Presidente dà avvio all'Assemblea illustrando come l'Associazione abbia la necessità di provvedere alla variazione del proprio statuto così come richiesto dall'Ufficio Terzo Settore della Città Metropolitana di Milano con comunicazione PEC notificata in data 7 ottobre 2022.

Il Presidente precisa come l'associazione abbia già proceduto ad una variazione statutaria coerentemente a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 117/2017 che tuttavia risulta presentare alcuni articoli in contrasto con i presupposti previsti ai fini dell'iscrizione RUNTS e riconducibili a n. 2 note emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali successivamente alla data di approvazione avvenuta nel corso dell'esercizio 2019. In particolare si rende necessario procedere a n. 2 modifiche di cui alla nota n. 1309/2019 n. 18244/2021 relativamente al principio di democraticità dei soci minorenni ed all'istituto della cooptazione.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il Presidente chiama l'Assemblea a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno che, all'unanimità

DELIBERA DI

approvare un nuovo statuto dell'Associazione modificato sulla base della richiesta ricevuta dall'Ufficio del Terzo Settore della Città Metropolitana di Milano, dando pieno mandato al Presidente affinché proceda alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ed alla sua successiva trasmissione alla Città Metropolitana di Milano al fine di concludere l'istruttoria in corso utile all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

autorizzare sin da subito il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Al termine della riunione non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 23,00.

Il Presidente

Paolo Pizzi

Il Segretario

Antonio Pizzi

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Ponte San Pietro

il 23.11.2022

Al n° 1827

Serie 3

Importo



Il Funzionario

Antonio Pizzi



CLC Rescue – Adozioni Cane Lupo Cecoslovacco
STATUTO

TITOLO I – Disposizione generali

ART. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede e durata)

- A. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituito un Ente del Terzo Settore nella forma di Associazione non riconosciuta ed Organizzazione Di Volontariato avente la seguente denominazione: **“CLC Rescue – Adozioni Cane Lupo Cecoslovacco – Organizzazione Di Volontariato”**, ovvero in forma abbreviata **“CLC Rescue - ODV”**.
- B. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- C. La durata dell'Associazione è illimitata.
- D. Il logo che rappresenterà l'associazione è il seguente:



- E. L'associazione ha sede nel Comune di San Colombano Al Lambro (MI) e il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, senza che ciò costituisca modifica statutaria ai sensi dell'art. 3, nonché istituire sede e sezioni staccate anche in altri Comuni, in Italia e all'estero.

Handwritten signatures

ART. 2 (Efficacia dello Statuto)

- A. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione, e ne costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 (Modificazione dello Statuto)

- A. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti a condizione che all'assemblea straordinaria medesima partecipi la maggioranza degli Associati.

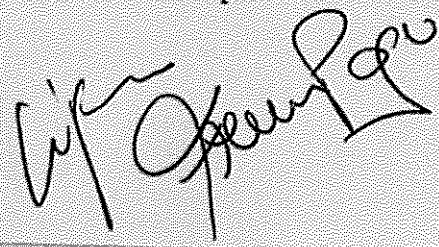
ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

- A. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 del codice civile.

TITOLO II – Finalità e oggetto dell'Associazione

ART. 5 (Finalità e oggetto associativo)

- A. L'Associazione "CLC Rescue – Adozioni Cane Lupo Cecoslovacco – Organizzazione Di Volontariato", più avanti chiamata per brevità "Associazione", non ha finalità di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale.
- B. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati: l'Associazione è apolitica ed è basata su una struttura di tipo democratico.
- C. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione stessa, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione con apposito regolamento interno. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte e l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- D. In caso di particolare necessità, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di qualunque altro tipo ammesse dalla legge. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
- E. L'Associazione esercita attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. onde perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si pone come obiettivi istituzionali:
- i. Lo svolgimento di interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali ed alla prevenzione del randagismo, in attuazione della Legge 14 agosto 1991 n.281;
 - ii. la formazione nella collettività di una coscienza di partecipazione e di impegno sociale per la diffusione della cultura e della pratica del volontariato;



- iii. la tutela e miglioramento della qualità della vita;
- iv. la beneficenza;

F. In particolare, l'Associazione ha come scopo ispiratore la tutela e la salvaguardia della razza e dei singoli esemplari di cane lupo cecoslovacco (abbreviato CLC), promuovendo gratuitamente la ricerca di soluzioni alternative e/o di nuove sistemazioni e/o nuovi proprietari per gli esemplari che vengono a trovarsi in situazione di difficoltà dovuta a:

- sopraggiunta indisponibilità del proprietario ad occuparsi del CLC
- CLC affetti da particolari patologie o da problemi comportamentali che ne rendano difficile la convivenza con il vecchio proprietario.
- CLC in canili ed in cerca di nuovo proprietario.

L'associazione, allo scopo di perseguire la migliore sistemazione dell'esemplare ed il superamento della situazione di criticità, presterà gratuitamente la propria opera di consulenza e si adopererà per la soluzione positiva del caso.

Per adempiere alle sopraelencate finalità è costituita una rete regionale, provinciale e zonale di referenti con Capogruppi regionali.

I Capogruppi Regionali referenti per le adozioni, di cui al successivo art. 25, saranno persone volontarie del "CLC Rescue", aderenti all'Associazione e nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. I Capogruppi Regionali potranno nominare successivamente dei Referenti di Zona per le adozioni coordinandone e supervisionandone l'attività svolta.

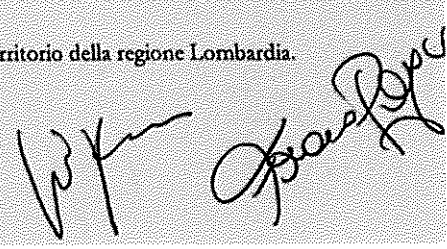
L'Associazione potrà promuovere attività cinofile ricreative, organizzare manifestazioni, direttamente o in collaborazione con le Associazioni cinofile rescue, oppure con altri enti o Associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative.

L'Associazione promuoverà anche l'interscambio di informazioni con Associazioni estere per ciò che concerne le adozioni dei CLC ed un interscambio di aiuti atti alla risoluzione delle situazioni di difficoltà.

- G. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra menzionate e non rientranti tra quelle previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 a condizione che le medesime siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti fissati dalla legge.
- H. Esercitare attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La raccolta potrà anche essere organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Il tutto in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del Decreto Legislativo 117/2017 s.m.i.

ART. 6 (Ambito di attuazione delle finalità)

- A. L'associazione opera prevalentemente ma non in via esclusiva nel territorio della regione Lombardia.



TITOLO III - Gli associati

ART. 7 (Associati e uniformità del rapporto associativo)

- A. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- B. Sono Associati tutte le persone che ne facciano richiesta e condividano le finalità dell'Associazione e siano mossi da spirito di solidarietà sociale. Possono far parte dell'associazione anche altre Organizzazioni Di Volontariato ed anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione questi ultimi non superino comunque il cinquanta per cento delle Organizzazioni Di Volontariato.
- C. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli Associati.
- D. Gli Associati hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee purché in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso e pertanto regolarmente iscritti nel libro soci; in particolare ogni Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e delle cariche dell'Associazione. E' ammesso il voto per delega. E' escluso il voto per posta.
- E. I soci si dividono in soci ordinari, sostenitori ed onorari. I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione ed in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed attività del sodalizio.
- F. Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia.

ART. 8 (Diritti)

- A. Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti. In caso di soci minorenni, il diritto di voto viene esercitato per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei loro confronti.
- B. Ciascun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e firmata o stampa di e.mail; sono ammesse 2 deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.
- C. Gli Associati hanno il diritto di accedere agli atti ed ai verbali dell'associazione, ovvero hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione ed il diritto di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto
- D. Gli Associati hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, rimborsi se previsti e deliberati dall'assemblea anche per il tramite di appositi regolamenti interni.
- G. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e

Handwritten signatures:
P.K. Jorad

motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'aspirante socio dovrà presentare l'iscrizione tramite la compilazione scritta di un modulo di domanda che verrà fornito e sarà intestato al direttivo dell'Associazione. Nella domanda dovrà essere specificato:

- nome e cognome, luogo data di nascita, professione e residenza;
- utenza telefonica;
- indirizzo di posta elettronica;
- allegare una copia di un documento in corso di validità;
- accettare le norme sulla privacy e firmarle.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

- E. Contro l'eventuale diniego di ammissione, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni, è possibile proporre appello all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 9 (Doveri)

- A. Gli Associati devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, senza fini di lucro.
- B. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, moralità, buona fede ed onestà.

ART. 10 (Decesso, esclusione, decadenza, recesso)

- A. La qualità di Associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.
- B. L'esclusione può essere attuata in presenza di gravi inadempienze, fra le quali il mancato versamento della quota o del contributo previsto per l'anno in corso. È altresì causa di possibile esclusione il comportamento di chi contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o abbia agito per un fine contrario a quello dell'Associazione stessa. In tali casi gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nel caso in cui l'Associato non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.
- C. La qualità di Associato si può perdere anche per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norma di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui l'Associato non condivida i motivi della decadenza, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.
- D. Il recesso è libero e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

pic per [signature]

TITOLO IV – Gli Organi

ART. 11 (Indicazione degli Organi)

- A. Gli Organi dell'Associazione sono:
- i. l'Assemblea degli associati;
 - ii. il Consiglio Direttivo;
 - iii. il Presidente
 - iv. Il Vice Presidente
 - v. Il Segretario che ha anche le funzioni di Tesoriere;
 - vi. Capogruppi Regionali e Referenti di zona

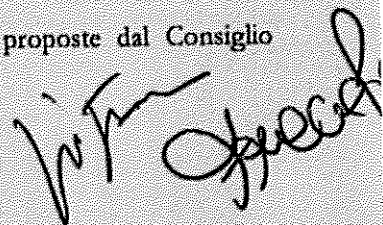
CAPO I: L'Assemblea

ART. 12 (Composizione dell'Assemblea)

- A. L'Assemblea si compone di tutti gli Associati dell'Associazione in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e firmata o stampa di e.mail; sono ammesse 2 deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta.
- B. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota
- C. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART. 13 (Convocazione dell'Assemblea)

- A. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
- B. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta un numero di Associati pari al numero minimo stabilito per legge. La convocazione è fatta mediante comunicazione e.mail diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.
- C. In particolare, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea approva altresì la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017, elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
- D. L'Assemblea delibera, entro il mese di marzo, il piano annuale delle attività, delibera sul piano di aggiornamento e formazione degli Associati, delibera sui regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo, delibera sulle quote annuali e su eventuali contributi richiesti agli Associati.
- E. L'Assemblea prende in esame le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio



00960
Direttivo.

- F. L'Assemblea ha il compito di deliberare circa l'esclusione di Associati dall'organizzazione per gravi motivi e di eleggere il Presidente. Delibera altresì su tutto quanto ne compete dal presente statuto e dalla legge.
- G. L'Assemblea si tiene nelle forme ordinaria e straordinaria e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.
- H. L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, ovvero l'Assemblea si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e opportunamente indicata nella convocazione.

ART. 14 (Validità dell'Assemblea)

- A. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati. Trascorsa un'ora da quella indicata nella convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione. In seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di Associati presenti in proprio.
- B. L'Assemblea Straordinaria degli Associati può modificare il presente Statuto a condizione che vengano rispettate le modalità espressamente previste dall'art. 3 del suddetto testo.
- C. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 15 (Votazione dell'Assemblea)

- A. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto o per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio.

ART. 16 (Verbalizzazione e informativa agli Associati)

- A. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
- B. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Inoltre tutte le delibere dell'assemblea degli Associati e i rendiconti economici e finanziari sono disponibili per la consultazione da parte degli Associati interessati presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

ART. 17 (Composizione)

- A. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a dieci membri, oltre al Presidente dell'Associazione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- B. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- C. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle deliberazioni consiliari, redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- D. In caso di vacanza della carica il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per

[Handwritten signatures]

la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

- E. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In particolare i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.
- F. Tutte le cariche sono gratuite. E' assolutamente vietata qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associative. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- G. I soci dell'Associazione che intendano proporre la propria candidatura a membri del Consiglio Direttivo devono presentare la propria domanda 7 giorni prima dell'Assemblea tramite comunicazione e-mail all'indirizzo della segreteria dell'associazione.
- H. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
- I. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - i. Presidente (nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio);
 - ii. Vice Presidente (nominato dal Consiglio al suo interno);
 - iii. Segretario / Tesoriere (nominato dal Consiglio al suo interno);
 - iv. Consiglieri (nominati dall'assemblea degli Associati).

ART. 18 (Presidente del Consiglio Direttivo)

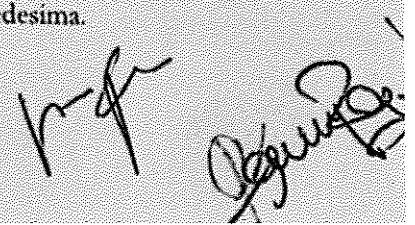
- A. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio.

ART. 19 (Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

- A. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio al suo interno.
- B. Il Vice Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile.
- C. Il Consiglio Direttivo può revocare il Vice Presidente.
- D. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- E. Il Presidente può delegare, fino a revoca, con apposita procura per singoli atti o determinate categorie di atti, parte dei suoi poteri al Vice Presidente.

ART. 20 (Segretario e Tesoriere)

- A. Il segretario dell'Associazione è un membro del Consiglio Direttivo diverso dal Presidente ed è nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente. Il segretario redige il verbale dell'assemblea, ordinaria o straordinaria che sia, nel quale vengono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea medesima.



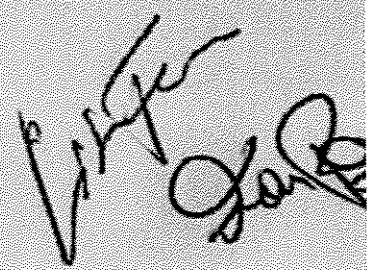
28. Il Segretario ha anche funzioni di Tesoriere e coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornata la contabilità. Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione. In particolare il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Sui compiti affidati Tesoriere sono conferiti allo stesso potere di operare con banche e uffici postali, in competenza con la firma congiunta del Presidente la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di banca, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente la missione affidatagli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio direttivo.

ART. 21 (Durata e funzioni del Consiglio Direttivo)

- A. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'assemblea tra gli Associati ed i suoi membri possono essere rieletti.
- B. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri anche tramite via telematica o teleconferenza.
- C. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione via e-mail.
- D. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle deliberazioni consiliari, redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- E. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in una sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Segretario-tesoriere. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Sono ammesse deleghe due per persona. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- F. Il Consiglio Direttivo nomina e revoca al suo interno il Segretario / Tesoriere ed il Vice Presidente dell'Associazione.
- G. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, ovvero in caso di vacanza della carica su proposta del Presidente subentra il primo dei non eletti e ne viene data comunicazione alla prima assemblea utile.
- H. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma H avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

CAPO III: Il Presidente

ART. 22 (Elezione del Presidente)



- 11/2/2001
- A. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea degli Associati a maggioranza dei presenti in proprio.

ART. 23 (Durata)

- A. Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
B. L'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.
C. Prima della fine del mandato il Presidente stesso convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 24 (Rappresentanza legale e funzioni)

- A. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, ed attua le delibere dell'Assemblea.
B. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo.
C. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e le porta alla notifica nella prima riunione utile.
D. Il Presidente presiede l'Assemblea degli Associati e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli Associati.

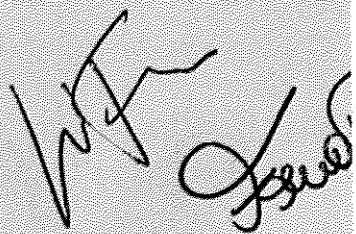
ART. 25 (Capogruppi Regionali e Referenti di Zona)

- A. I Capogruppi Regionali, nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo, svolgono attività di supporto e coordinamento nonché nominano dei Referenti di Zona che operano su tutto il territorio italiano, sono divisi per regioni di competenza e fanno riferimento ad un Capogruppo regionale. Loro compito è quello di contattare privati o canili o associazioni che abbiano CLC o mix CLC in difficoltà, valutare, anche coadiuvati da persone competenti, le caratteristiche dell'animale e cercare insieme al proprietario o a chi ne fa le veci, la soluzione migliore per far cessare la situazione di difficoltà o quando se ne presenti necessità di valutare un nuovo possibile proprietario facendo da tramite per un'adozione legale. Devono redigere una scheda sulle caratteristiche dell'animale comprese di foto da poter inserire sul sito delle adozioni CLC RESCUE.
B. I Capogruppi Regionali ed i Referenti di Zona devono essere scelti fra gli aderenti dell'Associazione e devono godere della copertura assicurativa obbligatoria prevista per legge e di cui al successivo art. 34.
C. I Capogruppi Regionali ed i Referenti di Zona prestano la propria attività in via del tutto volontaria ovvero in modo personale, spontaneo e gratuito.

TITOLO V – Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione

ART. 26 (Patrimonio dell'Associazione e destinazione in caso di scioglimento)

- A. Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:
i. contributi degli aderenti;



- ii. contributi di privati;
- iii. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- iv. contributi di organismi internazionali;
- v. donazioni e lasciti testamentari;
- vi. rimborsi derivanti da convenzioni;
- vii. entrate derivanti da attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. secondarie e strumentali.

ART. 27 (I beni)

- A. L'Associazione può acquisire, in qualunque forma, la proprietà, un diritto reale, o un diritto di godimento, di beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle sue attività.

ART. 28 (Quote o contributi annuali)

- A. Le Quote o contributi annuali di adesione a carico degli Associati sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 29 (Erogazioni, donazioni, lasciti)

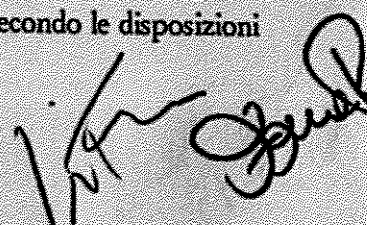
- A. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella prima convocazione successiva.
- B. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella prima convocazione successiva.

ART. 30 (Proventi derivanti da attività secondarie e strumentali)

- A. I proventi e gli oneri derivanti da attività secondarie e strumentali sono inseriti in apposita sezione del Rendiconto dell'Associazione.
- B. L'Assemblea degli Associati delibera sulla loro utilizzazione che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione ovvero destinate alla realizzazione degli scopi educativi e solidaristici dell'Associazione.

ART. 31 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

- A. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- B. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- C. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- D. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni



previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

- E. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

TITOLO VI – Il Rendiconto economico e finanziario

ART. 32 (Il rendiconto economico e finanziario)

- A. Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del Rendiconto economico e finanziario consuntivo, ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, denominato anche Bilancio, da sottoporre all'assemblea degli Associati per la relativa approvazione.
- B. Il Bilancio, che può essere redatto in ogni forma ammessa dalla legge, evidenzia, fra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.
- C. Il Rendiconto economico e finanziario consuntivo si riferisce ad un esercizio contabile ed amministrativo coincidente con l'anno solare, ovvero ad un esercizio contabile ed amministrativo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea degli Associati entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- D. Una volta predisposto, il rendiconto economico e finanziario consuntivo dovrà essere inviato in via telematica e/o trasmesso in forma cartacea a tutti gli associati interessati entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno che successivamente dovrà essere approvato dall'Assemblea entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
- E. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede associativa durante gli otto giorni precedenti l'assemblea che li approva, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
- F. Il Consiglio direttivo ha facoltà, ove ritenuto necessario, di redigere un bilancio di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la discussione e l'approvazione.

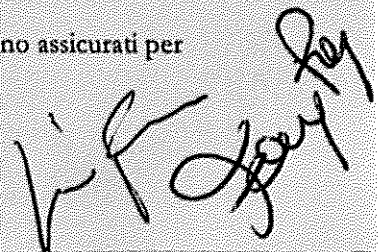
ART. 33 (Obbligo di destinazione degli utili e avanzi di gestione)

- A. Gli utili e gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente destinati a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- B. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII – La Responsabilità

ART. 34 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati)

- A. Gli Associati dell'Associazione durante lo svolgimento dell'attività di volontariato sono assicurati per



infortunio e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per le responsabilità civile verso i terzi.

- B. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.
- C. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO VIII – Rapporto con terzi e regolamenti interni

ART. 35 (Rapporto con terzi)

- A. L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
- B. L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni oltre a tutti coloro che, pur non essendo Associati dell'Associazione, ne condividono scopi e finalità.

ART. 36 (Regolamenti interni)

Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali l'Associazione può dotarsi di Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati

TITOLO IX – Controversie e disposizioni finali

Art. 37 (Clausola compromissoria)

- A. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, comprese quelle riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 38 (Disposizioni finali)

- A. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Virri
Gian Paolo